

Comune di **PREORE**

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CITTADINI

(Art. 25 Legge 27 dicembre 1985, n. 816)

DITTA I.C.A. S.p.A. - TRENTO

1986

Cat. 223/1 - I

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1
Contenuto

Il presente Regolamento disciplina il diritto di visione da parte dei cittadini dei provvedimenti adottati dall'Ente.

.....

.....

.....

ART. 2
Diffusione

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai Consiglieri comunali e messa a disposizione del pubblico, con possibilità di consultazione durante l'orario di apertura degli uffici municipali, senza ulteriori formalità.

.....

.....

.....

ART. 3
Definizione di provvedimento

Ai fini del presente Regolamento si intende per provvedimento qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posta in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni, quali, ad esempio, deliberazioni, atti per i quali è prescritta la pubblicazione (ordinanze, ruoli, concessioni), gli allegati che forniscono parte integrante degli atti deliberativi (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissione ecc.).

.....

.....

.....

ART. 4

Visione

Per visione deve intendersi, l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati.

.....

.....

.....

TITOLO II

DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 5

Visione dei provvedimenti

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, purché ne facciano richiesta scritta, in carta legale, indirizzata al Capo dell'Amministrazione.

.....

.....

.....

ART. 6

Autorizzazione alla visione

Il Sindaco, normalmente, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione dei cittadini i provvedimenti richiesti.

Nel caso in cui il numero delle richieste presentate sia tale da intralciare il regolare svolgimento del lavoro d'ufficio, la Giunta Comunale provvederà a fissare un termine più lungo, che in ogni caso, non dovrà superare i trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

.....

.....

.....

ART. 7

Controllo sostitutivo

Qualora le richieste non vengano esaudite nei suddetti termini, il cittadino potrà rivolgersi alla Giunta Provinciale di Trento per la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6/L.

.....

.....

.....

ART. 8

Visione di provvedimenti particolari

La procedura di cui agli artt. 5 e 6 non si applica per la visione del conto consuntivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito e di pubblicazione a norma di Legge nonché per la visione dello strumento urbanistico vigente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazione a semplice richiesta orale.

.....

.....

.....

ART. 9

Responsabilità per la visione

Il cittadino sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna, senza cancellature o abrasioni di alcun genere.

.....

.....

.....

ART. 10

Obblighi degli uffici comunali

Ai sensi dell'art. 52, quarto comma, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L, la raccolta delle deliberazioni, dei rego-

lamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dagli uffici comunali a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione e consultarla.

.....

.....

.....

.....

ART. 11

Rilascio di copie

Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L, ogni cittadino può avere semplice copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, dietro presentazione di richiesta scritta stesa in competente bollo. Può avere inoltre, con la stessa procedura, copia dei provvedimenti con i quali la Giunta Provinciale annulla deliberazioni comunali

Nel caso di richiesta di copia autentica, la stessa viene rilasciata secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 6 dell'allegata tariffa e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta salvo in ogni caso il pagamento dei diritti di segreteria.

.....

.....

.....

.....

ART. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6/L.

.....

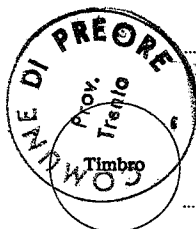
.....

.....

.....

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del
con deliberazione N. 17

18 GIU. 1986



Il Sindaco

[Signature]

Il Segretario

[Signature]

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi
regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio
1984, n. 6/L, per otto giorni consecutivi dal 10.6.1986

al 18.6.1986 senza opposizioni.

Preore addì 20.6.1986



Il Segretario

[Signature]

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N° 588 1/1/B nu seduta 3. luglio 1986
Assoluta di avvenuta controllo di legittimità
il presente regolamento è esecutivo a tutti gli effetti.
58 e 64 del R.D. LL. RR sull'ordinamento dei Comuni,
approvato con D.P.G.R. 19.1.1984. N° 6/L.

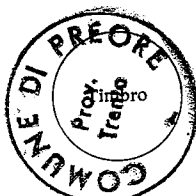
Il Segretario della G.P.

In sede di tutela: F. T. Uganti.

Pubblicato, a termini dell'art. 52, il comma, del T.U. delle leggi regionali
sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984,
n. 6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale
depositato nella Segreteria comunale dal 28.7.1986

al 11.8.1986

Preore addì 12.8.1986



Il Segretario

[Signature]